



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

TRIBUNALE FEDERALE

Proc. 3/2016 RGP e n. 11/2016 RGT

E' stata adottata in data 17 giugno 2016 la sotto estesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare sopra emarginato a carico del tesserato Sig. **Giuseppe Cozzo** (tess. 9159), nato a Nicosia (EN) l'1.06.1952, domiciliato ai presenti fini, in Bologna, Via Oberdan n. 45, tesserato per l'anno sportivo in corso con l'A.S.D. Arcieri Felsinei (08006), per le seguenti violazioni:

Art. 3.16 Statuto Federale; art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione agli artt. 1,11 con riferimento all'Allegato "A", e il 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, carica à cui veniva rieleto in data 15.12.2012, omesso di comunicare alla Segreteria federale di aver riportato condanna a pena detentiva per gravi reati a seguito di sentenza del 18.12.12 del Tribunale penale di Bologna, in tal modo celando fraudolentemente agli Organi federali la sussistenza a proprio carico di una causa di sospensione cautelare obbligatoria dalla carica federale, carica che lasciava per dimissioni, solo in data 20.11.2014, con conseguente grave danno di immagine per la Federazione di Tiro con l'Arco.

Illecito omissivo permanente commesso in Bologna e altri luoghi, dal 18.12.2012 al 20.11.2014.

o o o o o o o o

FATTO

Dalle risultanze anche documentali delle indagini formalizzate dalla Procura Federale risulta che il Sig. Giuseppe Cozzo, tesserato presso la A.S.D. Arcieri Felsinei (tess. n. 9159) e Presidente del Comitato regionale Emilia- Romagna nel quadriennio 2009-2012, rieleto nella carica per il successivo quadriennio 2013-2016, ha avuto conoscenza del suo stato di indagato ex art. 61 c.p.p. dal 10.06.2009, data della perquisizione a suo carico con esito positivo, per i delitti contro la libertà personale di cui agli artt. 600 *quater* co. 2 c.p., per detenzione di materiale pedopornografico, e 81-600 *ter*, commi 3 e 5 c.p., per la condivisione continuata di immagini e di files pedopornografici, e che è stata riconosciuta la sua responsabilità penale, per i soli fatti di cui

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

all'art. 600 *quater* c.p., con sentenza n. 2478/12 R. Sent., al termine dell'accordato giudizio abbreviato, del giudice del Tribunale di Bologna del 18.11.2012, con condanna alla pena a mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua da ogni incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istruzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, con i benefici della sospensione e non menzione delle pene inflitte.

La decisione veniva poi confermata in sede di impugnazione con la pronuncia n. 4338/14 R. Sent. della Corte di Appello di Bologna - I sezione penale -, dell'11.12.2014 divenuta definitiva e irrevocabile in data 2.03.2015, dove, il giudice di II° grado rileva nella relativa parte motiva la gravità del delitto commesso.

In detto contesto il tesserato, officiato della autorevole carica, si è totalmente astenuto e disinteressato dal notificare la Federazione della pendenza del procedimento penale per i gravi reati addebitati e, successivamente, dell'esito di entrambe le pronunce dei giudici di merito a suo carico, continuando, in costanza di detta condotta omissiva e incurante anche dell'entrata in vigore, il 30.10.2012, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ad esercitare attivamente le funzioni di Presidente regionale sino al 20.11.2014, data in cui era indotto *ob torto collo* a presentare le proprie dimissioni, a seguito della intervenuta divulgazione degli eventi giudiziari che l'avevano coinvolto tramite comunicazione anonima dell'1.11.2014, trasmessa al CONI, all'Ufficio pratiche anti-pedofilia, al Comitato regionale del CONI e, per conoscenza, al Presidente e al Segretario generale FITARCO, oltre a diverse società affiliate FITARCO.

Dall'indagine della Procura federale, scaturita dalla trasmessa comunicazione via e-mail il 19.02.2016 a cura del tesserato Sig. Mauro Baldassare, indirizzata a vari organi del CONI e della FITARCO, con cui si riferiva nel particolare del complessivo processo penale subito dal Cozzo, documentandolo con la pronuncia di condanna a suo carico, è anche risultato che il predetto, successivamente alle sue dimissioni, ratificate dal Consiglio federale il 29.11.2014, ha continuato a svolgere, come dallo stesso riferito, attività nell'ambito federale incompatibile con le rassegnate dimissioni, la relativa causale e la intervenuta sentenza di conferma del giudice di 2° grado, sia nel

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

ruolo tecnico, con l'allenare una giovane rumena disabile, che in altri diversi ruoli "para-istituzionali", con il concorrere in prima persona a promuovere i campionati italiani, tenutisi a Rimini dal 30.01 all'1.02.2015, il collaborare con "arco senza barriera" e il partecipare in data 25.11.2015, successivamente allo stesso passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla a lui preclusa riunione, indetta a Roma presso la sede del CONI, per l'organizzazione degli eventi federali per l'anno 2016.

Di conseguenza veniva esercitata dalla Procura federale, alla conclusione delle indagini preliminari e in difformità alla difese e giustificazioni addotte dall'incolpato, l'azione disciplinare con il suo deferimento, la cui udienza di comparizione e trattazione veniva fissata con provvedimento presidenziale per la udienza del 17.06.2016, al cui termine, dopo l'audizione del predetto, veniva pronunciata la presente decisione.

DIRITTO

Si dà *in primis* contezza delle ragioni che hanno determinato e giustificato, anche nella previsione del prossimo maturarsi della prescrizione del diritto sanzionatorio, in applicazione del più favorevole Regolamento di Giustizia Federale allora vigente (approvato il 20.12.2011), la trattazione del presente procedimento, a carico di deferito non assistito da difensore di fiducia, nell'assenza della sostitutiva assistenza tecnica del difensore di ufficio, come richiesto dall'art. 7.3 R.G., per il quale la parte sta in giudizio munito di difensore, per la indiscussa impossibilità tecnico-procedurale di consentirne la designazione da parte del giudice per la pacifica inoperatività del detto disposto, causa la omessa previsione nel Regolamento di giustizia FITARCO del connesso e imprescindibile Istituto del difensore di ufficio e della conseguente mancata predisposizione e possibilità di consultazione dell'elenco degli avvocati disposti ad assumere la difesa di ufficio a cui doversi rivolgere.

Inevitabile scelta dettata, oltre al fine di sopperire e prevenire le deleterie conseguenze di questo inconciliabile contrasto regolamentare, che prognostica la inevitabile paralisi totale del procedimento disciplinare, con innegabile pregiudizio delle apprestate garanzie a tutela dei principi informativi della giustizia sportiva e del processo sportivo, dal doveroso uniformarsi e

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

conformarsi alla innovativa disciplina in materia di giustizia sportiva attuato dal CONI, ugualmente recepita dalla FITARCO, della tempestività della decisione, con i brevi termini concessi per la sua pronuncia (art. 43.1 R.G.) e , in difetto di osservanza, con la decretata estinzione del promosso procedimento (art. 43.4 R.G.).

È altresì da rilevare preliminarmente che, condividendo il giudizio dell'attento Sostituto Procuratore federale, vertendosi in infrazione omissiva di carattere permanente, con particolare riguardo ai fini prescrizionali, il cui termine utile per l'esercizio dell'azione disciplinare, ai sensi della disposizione più favorevole al deferito di cui all'art. 42.1 lett. A) e 2 R.G. previgente, decorre dal 20.11.2014, data delle sue dimissioni, con la conseguente maturazione della prescrizione al 20.11.2016.

Nel merito, in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto, va riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, per la violazione degli artt. 3.16 dello Statuto federale, 2.1 del Regolamento di giustizia, in relazione agli artt. 1, 11, con riferimento all'allegato "A", e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per risultare dall'inequivoco dato probatorio acquisito, comprensivo delle sue stesse ammissioni di responsabilità, la propria colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, per avere, con preconstituita consapevolezza, a censurabile salvaguardia della propria carriera federale e del gratificante prestigio personale che l'accompagnava, tenuto una condotta omissiva permanente a decorrere dal 18.12.2012, data della pronuncia non definitiva di condanna del primo giudice per grave delitto contro la libertà individuale.

La detta condotta, palesemente contraria ai doveri ed obblighi del tesserato, con il celare proditoriamente in detto contesto agli Organi federali la sussistenza a proprio carico di una causa di sospensione cautelare obbligatoria della propria carica, e altamente lesiva dell'onorabilità ed autorevolezza della Federazione di appartenenza, maggiormente aggravata nel caso di specie per la preminente funzione rivestita, si concretizza nell'aver taciuto l'esito di detta sentenza di condanna agli Organi federali, astenendosi dal comunicarla, come da suo obbligo anche giuridico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.1 R.G. e 1 e 12 del codice di Comportamento del CONI,

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

con il preconstituito intento di evitare scientemente la preventivata interruzione del rapporto fiduciario e la devastante umiliazione della sospensione in via cautelare prescritta dall'art. 11 del detto Codice in relazione all'allegato "A" e altresì nell'aver, imperterrito, perseverato a ricoprire la accreditata carica federale di Presidente della Regione Emilia-Romagna e a svolgere con ostentata indifferenza le connesse autorevoli funzioni, cessando, almeno formalmente, da detto pregiudizievole comportamento solo in data 20.11.2014 con le forzose dimissioni.

Gli elementi di prova, da cui si è tratto il convincimento della colpevolezza disciplinare sono rappresentati dall'avvenuto accertamento della sussistenza, anche temporale, del fatto, della sua illiceità penale ex art. 600 *quater* cp e dalla ripetuta affermazione che l'imputato lo ha commesso, attestata dall'Autorità giudiziaria con le illustrate sentenze di condanna, la cui efficacia probatoria è vincolante nel presente procedimento ex art. 44 R.G. ,in correlazione alla violazione delle inderogabili prescrizioni dettate in via prioritaria dal CONI nonché dallo Statuto e dal Regolamento di giustizia federale, complessiva normativa in stretto rapporto di efficienza causale nella produzione dell'evento disciplinare con i riscontri dell'indebita negazione di notiziare gli Organi Federali statutariamente preposti dalla pregiudizievole pronuncia di condanna del 18 dicembre 2012, dell'aver contestualmente l'incolpato rivestito successivamente l'arbitraria e autorevole carica federale ,riassegnatagli il 15 dicembre 2012, ed attivamente operato in tale qualificata veste sino a 20 novembre 2014, con conseguente carattere offensivo e denigratorio dell'utilizzata condotta dell'onore, prestigio ed autorevolezza della Federazione, anche per essere stata ampiamente esteriorizzata, suscitando sentimenti di disapprovazione ed anche, nel comune sentire, di avversione per il collegato grave reato in danno di minori, oltre dall'essere stato riconosciuto il contestato dal prevenuto, come anche dichiarato in sede della propria audizione del 29 aprile 2016.

Si configura oltre l'elemento oggettivo, come sopra delineato, quello soggettivo, per avere intenzionalmente ritardato, con il più che prolungato e pregiudizievole rifiuto nel notiziare, di adempiere ai propri obblighi e doveri e di sottostare, per il raggiungimento di propri egoistici e

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

vantaggiosi fini, al gravame cautelare e non avere provveduto ad autosospendersi o, meglio, dimettersi dall'incarico, coscientemente procurando un innegabile e rilevante danno all'immagine della FITARCO, oltre al regolare e corretto andamento dell'attività sportiva, sociale e federale.

Pur nel rispetto del principio di correlazione tra la presente decisione e l'accusa disciplinare contestata, non è dato esimersi dal riferire sugli ulteriori elementi certi emergenti dagli atti acquisiti, sul cui ripeto non si figura un pregiudizio dell'esercizio della difesa, per essere stato garantito il contraddittorio con l'averli portati a puntuale conoscenza del deferito e formato oggetto di contestazione, per risultare idonei a dar conto e giustificare il libero apprezzamento e convincimento del Collegio sulla complessiva valutazione della sua condotta e della pericolosità della sua personalità, anche in relazione alla configurabilità delle circostanze dell'infrazione ed ai criteri di determinazione della specie di sanzione da erogare.

Dalla detta verifica risulta che il perdurante comportamento omissivo e nel contempo arbitrariamente operativo, come disciplinato dalle predette disposizioni sportive, risale al 30.10.2012, data del deliberato Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che il prevenuto, nella immanenza della fissata udienza del 18 dicembre 2012, a seguito della richiesta del suo rinvio a giudizio, delle quali era a perfetta conoscenza, partecipava il giorno 15 dello stesso mese all'assemblea elettiva del Comitato Emilia - Romagna, per la quale aveva riproposto la sua candidatura e nella quale ha sostenuto con profitto la sua rielezione per il quadriennio 2012/2016 e che, altresì, successivamente alle sue dimissioni del 20 novembre 2014, ha incautamente persistito nello svolgere le inibite attività in seno alla FITARCO sopra descritte.

In detto contesto va anche esaminata la aggravante ex art. 67 lett. i), seconda parte, del previgente RG., di natura esclusivamente soggettiva, che risulta, oltre che validamente contestata per la presenza in udienza dell'incolpato, correttamente applicata nei confronti del qualificato tesserato per aver commesso le violazioni addebitate allo scopo di assicurarsi il vantaggio di mantenere l'autorevole carico federale e di giovarsene, incurante del gravissimo pregiudizio, anche di immagine, arrecato alla Federazione, trovando detta condotta il suo fondamento

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

eziologico nel proprio manifestato disinteresse ed insensibilità nei confronti delle istituzioni federali e nella sua stessa marcata pericolosità.

Non si configurano i presupposti per la concessione delle richieste circostanze attenuanti di cui all'art. 68.1 lett. e) R.G. non ostandovi l'assenza di precedenti disciplinari per la elevata gravità del fatto permanente contestato e le sue dannose conseguenze nonché per la dimostrata capacità a ripetersi nel detto illecito.

Con riguardo infine alla determinazione della sanzione, stante la rilevante gravità lesiva anche dell'immagine della Federazione e contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo che precludono la permanenza dell'incolpato nei ruoli federali, va nella fattispecie applicata, ex art. 64.1 lett. a).6 R.G., la radiazione dello stesso, con cancellazione definitiva dai ruoli federali e con inibizione alla partecipazione a qualsiasi attività agonistica, sociale e federale.

PQM

Visti gli artt. 40, 64.1 lett A) n..6 e 68 lett. e) RG., riconosciuta la responsabilità del tesserato Giuseppe Cozzo (tess 9159) per la rilevante gravità del fatto, anche lesivo dell'immagine della Federazione, e contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo, applica la sanzione della radiazione del predetto tesserato dai ruoli federali, con conseguente cancellazione definitiva e inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica sociale e federale.

Manda

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di provvedere alla comunicazione del suesteso dispositivo a tutte le parti e gli organi interessati.

gg 10 per motivazione.

Estensore Avv Amos Benni

Comunicato in udienza al deferito sig. Giuseppe Cozzo.

Roma, 17 giugno 2016

Il Presidente Relatore e Estensore

Avv. Amos Benni

depositato il 27.06.2016

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

